


# I DIRITTI PROCEDURALI OSSERVATI DALLA VIDEOCAMERA – LA REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA DEGLI INTERROGATORI NELL'UE

(PROCAM)

RAPPORTO SULL'ITALIA





# I diritti procedurali osservati dalla videocamera

La registrazione audiovisiva degli interrogatori nell'UE

Carolina Antonucci, Federica Brioschi, Laura Notaro e Giulia De Liberis



Sostenuto dal  
Justice Programme  
dell'Unione Europea

## Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Quadro legale.....	5
3. Informazioni Statistiche.....	16
4. La prassi .....	19
5. Opinioni dei soggetti coinvolti nel sistema penale.....	21
6. Possibilità di un incremento dell'uso delle videoregistrazioni degli interrogatori e l'analisi dei fattori incentivanti e disincentivanti .....	24
7. Proposte .....	25



Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno del Justice Programme (2014-2020) dell'Unione Europea. I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità degli autori e non possono in alcun modo essere considerati come espressione del punto di vista della Commissione Europea.

## 1. Introduzione

### 1.1. Presentazione del progetto scopo e della metodologia della ricerca

Il presente rapporto nazionale si basa su una ricerca condotta in Italia nell'ambito di un progetto di ricerca empirica condotto in cinque paesi dell'Unione europea (UE). Questo progetto internazionale "*Procedural rights observed by the camera - Audiovisual recording of interrogations in the EU (ProCam)*", sostenuto dalla Commissione Europea, mira a rilevare il legame tra la registrazione audiovisiva degli interrogatori e l'applicazione dei diritti degli arrestati, con particolare riguardo ai diritti degli arrestati vulnerabili e ai diritti sanciti dalla Direttiva 2013/48/UE sull'accesso a un avvocato. Infine il progetto mirava identificare le buone pratiche sulla registrazione degli interrogatori di persone vulnerabili e a comprendere le possibili obiezioni alla registrazione audiovisiva degli interrogatori.

La ricerca nei rispettivi paesi è stata condotta dai partner locali del progetto, con il coordinamento del Hungarian Helsinki Committee. I partner del progetto sono i seguenti:

- Hungarian Helsinki Committee (Ungheria),
- Associazione Antigone (Italia),
- Fair Trials (Francia),
- Human Rights House Zagreb (Croazia),
- Liga Lidskych Prav (Repubblica Ceca).

Il progetto comprendeva un'analisi del quadro giuridico e dei dati statistici e una ricerca empirica. I risultati sono riassunti nel presente rapporto nazionale.

#### ***Analisi del quadro giuridico e dei dati statistici disponibili***

Come primo passo, i ricercatori hanno analizzato le norme giuridiche nazionali applicabili alla registrazione audiovisiva degli interrogatori e delle testimonianze rese in udienze giudiziarie, insieme ai dati statistici disponibili relativi alla pratica della registrazione audiovisiva. I risultati sono stati riassunti in un rapporto, con l'obiettivo generale di fornire, sulla base delle informazioni disponibili, un resoconto critico della procedura penale rispetto al focus della ricerca e di fornire un quadro contestuale per l'interpretazione dei dati raccolti attraverso la ricerca empirica.

#### ***Ricerca empirica***

Oltre ad analizzare le normative degli Stati membri, il progetto ha voluto valutare il rispetto della rispettiva direttiva UE sulla base di solide prove empiriche. Nell'ambito della ricerca empirica, abbiamo condotto interviste semi-strutturate con alcuni attori del procedimento penale: con rappresentanti delle autorità investigative, con pubblici ministeri, giudici, difensori e imputati. La disponibilità delle autorità e delle altre parti interessate a cooperare con i ricercatori varia da paese a paese, analogamente alla disponibilità di statistiche. Alcuni gruppi di ricerca nazionali hanno dovuto affrontare la mancanza di cooperazione a livello politico e amministrativo (cioè a livello governativo/ministeriale) e a nome della polizia. In Italia, sono state condotte interviste con i seguenti attori della giustizia penale: quattro avvocati difensori, un rappresentante di un'associazione di avvocati, tre diversi membri della magistratura (un pubblico ministero, un giudice per le indagini preliminari e un giudice) e tre imputati o ex indagati.

Le direttive UE impongono agli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea il testo delle misure adottate per l'attuazione delle direttive e alla Commissione di presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per recepire le direttive. Questo progetto, in linea con ricerche analoghe condotte in precedenza, dimostra che, anche se vengono adottate misure legislative e di altro tipo per dare attuazione alle direttive, non ne consegue che le direttive siano pienamente rispettate nella pratica. Anche se le disposizioni delle direttive si riflettono fedelmente nella legislazione e nei regolamenti nazionali, l'effettiva attuazione dipende da una serie di altri fattori, tra cui le risorse finanziarie e di altro tipo, la regolamentazione dettagliata dei processi e delle procedure e le culture professionali dei

funzionari della giustizia penale e degli avvocati. Pertanto, il modo migliore per ottenere dati affidabili e comparabili sull'attuazione pratica delle direttive e sul modo in cui sono vissute dagli operatori della giustizia penale è la ricerca sul campo. L'incapacità di alcuni rappresentanti governativi, funzionari e istituzioni di facilitare e cooperare con tali ricerche significherebbe che la Commissione europea, e in ultima analisi la stessa UE, non disporrà di una base adeguata per valutare né il rispetto né l'efficacia delle sue politiche e della sua legislazione in questo campo. Inoltre, ciò significa che gli Stati membri perderanno l'opportunità di regolamentare e migliorare efficacemente la legislazione in questo campo.

## 1.2. Breve descrizione della giustizia penale e della procedura penale in Italia

La funzione di Giudice, nonché di quella di Pubblico Ministero, è esercitata dalla magistratura e non c'è separazione delle carriere.

L'art. 104 della Costituzione, in ossequio al principio di separazione dei poteri, stabilisce infatti che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».

La sua autonomia si riferisce in primo luogo alla sua organizzazione: è autonoma nei confronti dell'esecutivo, in quanto l'indipendenza della magistratura sarebbe compromessa se l'avanzamento di carriera dei membri della magistratura, e più in generale, il loro stato, dipendessero dal potere esecutivo. Il potere giudiziario è anche autonomo rispetto al potere legislativo, in quanto «*i giudici sono soggetti soltanto alla legge*» (articolo 101 Cost.).

Per garantire l'autonomia, la Costituzione riserva i poteri in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati ad un organo di autogoverno (art 105 Cost.), il *Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM), che garantisce l'indipendenza dei membri della magistratura. Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da due membri fissi – il Procuratore Generale e il Presidente della Corte di Cassazione – e da 30 membri eletti (20 membri sono eletti dai giudici e 10 dal Parlamento in seduta comune).

Un ruolo importante è svolto dall'Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM), una potente associazione che risale agli inizi del 1900 e che rappresenta oltre il 90% dei circa 9.000 giudici e pubblici ministeri italiani.

Dal 1988, a seguito di seguenti modifiche al codice e dal punto di vista della pratica, il sistema penale italiano è misto, presentando così gli elementi sia della tradizione inquisitoria che accusatoria. Il pubblico ministero interroga l'indagato per trovare elementi che dimostrino se l'indagine debba essere portata avanti o meno. Tuttavia, una volta davanti al giudice, la questione è interamente riesaminata. Il processo penale (e quindi le disposizioni sulla sua documentazione) sono regolati dal codice di procedura penale (c.p.p.) adottato con D.P.R. 22 sett. 1988, n. 447 e dalle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (disp.att.c.p.p) adottate con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

## 2. Quadro legale

### 2.1. Legislazione o regole interne vincolanti riguardanti la registrazione degli interrogatori sia fonografica che audiovisiva

		<i>Regime applicabile in Italia</i>
A	Obbligo generale di procedere a registrazione fonografica (o audiovisiva) dell'interrogatorio di indagati e imputati	
<b>B</b>	<b>Obbligo limitato di procedere a registrazione fonografica (o audiovisiva) dell'interrogatorio di indagati e imputati</b>	<b>x</b>
C	Obbligo limitato di procedere a registrazione fonografica (o audiovisiva) dell'interrogatorio di alcune vittime, minori e/o testimoni (ma non indagati e imputati).	
D	Decisione discrezionale di procedere a registrazione fonografica (o audiovisiva) dell'interrogatorio di indagati e imputati	
E	Registrazione fonografica (o audiovisiva) non prevista/non possibile	
F	<i>Altro:</i>	

Le disposizioni sulla documentazione degli atti del processo penale sono incluse nel codice di procedura penale (c.p.p.) e nelle norme di attuazione del codice penale (disp.att.c.p.p.). Se non diversamente specificato, gli articoli che saranno menzionati in questa risposta sono stati adottati con D.P.R. 22 sett. 1988, n. 447 (c.p.p.), e il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (disp.att.cpp.).

#### 2.1.1 Disposizioni generali

Il Codice di Procedura Penale prevede come **modalità ordinaria di documentazione** degli atti del processo penale la **verbalizzazione** (art. 134, c. 1 c.p.p.), che può essere effettuata in due forme, **integrale o riassuntiva**.

Il codice prevede che la verbalizzazione può essere eseguita utilizzando la stenotipia o altri strumenti meccanici. Quando questi strumenti non sono disponibili, la verbalizzazione deve essere eseguita con la scrittura a mano. La dottrina è concorde sul fatto che, anche se vi è una certa flessibilità nel modo di documentare il processo penale (con una verbalizzazione integrale o riassuntiva), «gli strumenti meccanici di verbalizzazione sono indicati quali mezzi "ordinari" di modalità documentativa»<sup>1</sup>.

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 284/92), «è consentito al giudice, sulla base delle esigenze del caso concreto, scegliere la forma più opportuna di documentazione, potendo giustificarsi il ricorso alla più duttile forma riassuntiva in ragione della particolare semplicità o della limitata rilevanza dell'attività da documentare»<sup>2</sup>.

L'art. 134 c. 3 stabilisce che quando la verbalizzazione viene eseguita in **forma riassuntiva**, è effettuata **anche una registrazione fonografica**.

Tuttavia, questa regola non è assoluta e va temperata con l'art. 140 c.1, in base al quale è possibile che non venga eseguita alcuna registrazione fonografica insieme al verbale in forma riassuntiva «quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici».

<sup>1</sup> R. Bricchetti, G. Canzio (a cura di), *Codice di procedura penale*, Giuffrè Editore, ed. 2017, p. 944.

<sup>2</sup> R. Bricchetti, G. Canzio (a cura di), *Codice di procedura penale*, Giuffrè Editore, ed. 2017, p. 944.

Peraltro, non è prevista alcuna sanzione processuale nel caso in cui, in mancanza dei requisiti indicati dall'art. 140 c.1, venga effettuata una redazione sintetica del verbale in assenza di riproduzione fonografica e, secondo la giurisprudenza (Cass. pen, Sez. I, 13610/2010), non si verte in ipotesi di nullità, né di inutilizzabilità del verbale e della sentenza.

In ogni caso, l'art. 140 c.2 c.p.p., quando la verbalizzazione viene eseguita in forma riassuntiva, affida al giudice il compito di vigilare «*affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità*».

Nei casi in cui sono disposte registrazioni fonografiche o audiovisive, il verbale deve indicare il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di registrazione (art. 139, c. 2 c.p.p.). Per la parte in cui la registrazione, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova il verbale riassuntivo (art. 139, c. 3 c.p.p.). Da questa disposizione si ricava che la fonoregistrazione assume una sua autonoma rilevanza e una funzione probatoria parallela al verbale redatto in forma riassuntiva, prevalendo rispetto a quest'ultimo se è stata compiuta in modo completo ed intellegibile.

Le operazioni di registrazione sono effettuate «*da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice*» (art. 139, c.1 c.p.p.).

Quando le modalità di documentazione fin qui descritte sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la **videoregistrazione** «*se assolutamente indispensabile*» (art. 134, c. 4 c.p.p.), il che significa che la riproduzione audiovisiva assume un ruolo eccezionale rispetto alle altre modalità di documentazione.

La riproduzione audiovisiva è **in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità, per le dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità**. Quest'ultima previsione è stata aggiunta con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015 al fine di dare esecuzione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.<sup>3</sup>

Una disposizione di carattere generale molto rilevante per questa ricerca è, infine, l'art. 141 *bis* c.p.p. (introdotto dall'art. 2 della l. n. 332 dell'8 agosto 1995) che regola le modalità di documentazione dell'interrogatorio di una persona in stato di detenzione, che non si svolge in udienza. In particolare, la norma prevede che «**ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva**». La registrazione è accompagnata da un verbale redatto in forma riassuntiva. Se gli strumenti di registrazione non funzionano o il personale tecnico non è disponibile, «si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica» ex artt. 220 - 233 c.p.p. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 31415/16) ha specificato che il **significato di "stato di detenzione"** è la condizione materiale di: restrizione della libertà personale, per esecuzione della pena, applicazione di misura cautelare o altri provvedimenti custodiali temporanei, in un istituto di custodia e pena ovvero in un luogo di cura esterno ad esso; di restrizione negli uffici di polizia giudiziaria, ove eccezionalmente consentita; e di internamento in conseguenza di misura di sicurezza detentive, provvisorie o definitive. **La detenzione domiciliare non rientra in questi casi.**

### 2.1.2 Modalità di documentazione e momenti del processo

Accanto alle disposizioni generali sopra descritte, il Codice prevede modalità particolari di documentazione degli atti a seconda della fase del procedimento in cui l'atto si svolge e dell'autorità davanti alla quale le dichiarazioni sono rese.

<sup>3</sup> R. Bricchetti, G. Canzio (a cura di), *Codice di procedura penale*, Giuffrè Editore, p. 946.

## Indagini preliminari

### **Forze dell'ordine (art 357 c.p.p.)**

Si rimanda al paragrafo 2.1.10, visto che tendenzialmente non procedono a registrazione audio e video.

### **Pubblico Ministero**

Le **modalità di documentazione degli atti del pubblico ministero** sono disciplinate dall'art. 373 c.p.p. Questa norma prevede che è redatto verbale dei seguenti atti:

- a) denunce, querele o istanze di procedimento presentate oralmente;
- b) interrogatori e confronti con l'indagato;
- c) sommarie informazioni raccolte da persone informate sui fatti;
- d) interrogatori di imputati in procedimenti connessi o collegati a quello di competenza del pubblico ministero.

In questi casi, per la redazione del verbale **devono essere rispettate le forme previste dalle disposizioni generali** analizzate nel paragrafo precedente (artt. 134 - 142 c.p.p.). Pertanto, la documentazione viene eseguita con la **verbalizzazione in forma integrale oppure in forma riassuntiva con registrazione fonografica e, se queste modalità sono ritenute insufficienti, il Pubblico Ministero può disporre la registrazione audiovisiva, qualora quest'ultima risulti assolutamente indispensabile.**<sup>4</sup>

Nei casi di interrogatorio di indagato o imputato in stato di detenzione svolto dal pubblico ministero fuori dall'udienza (*ex artt. 363, 364 e 388 c.p.p.*), trova applicazione l'art. 141 *bis*. L'interrogatorio deve, quindi, essere documentato mediante verbalizzazione integrale con registrazione fonografica o audiovisiva. L'indagato è, in tali casi, assistito dal difensore.

### **Giudice per le indagini preliminari (GIP)**

Le attività del giudice per le indagini preliminari che assumono rilevanza nell'ambito della nostra ricerca sono:

- a) la convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto;
- b) l'interrogatorio di garanzia;
- c) l'assunzione dell'incidente probatorio.

Per quanto riguarda **la convalida dell'arresto e del fermo** (art. 391 c.p.p.), si rimanda alla sezione 2.1.10, visto che la norma prevede che venga solamente verbalizzata.

**L'interrogatorio di garanzia** deve essere svolto dal giudice per le indagini preliminari quando, prima dell'apertura del dibattimento, dispone una misura cautelare personale a carico dell'indagato e non lo abbia già interrogato in sede di convalida dell'arresto o del fermo. In questi casi l'interrogatorio avviene fuori udienza, con l'assistenza necessaria del difensore. Se l'indagato si trova in stato di detenzione, per la documentazione dell'atto si applica l'art. 141 *bis*.

La disciplina relativa all'interrogatorio di garanzia si applica anche in caso di interrogatorio predisposto dal giudice al fine di revocare una misura cautelare (299.3-ter) o prorogare la durata delle indagini preliminari (art. 301.2-ter).

**L'incidente probatorio** si svolge nel corso delle indagini preliminari ed è un istituto che consente, in casi tassativamente individuati dall'art. 392 c.p.p., di anticipare, rispetto al dibattimento, il momento di acquisizione della prova.

Per quanto riguarda gli atti dichiarativi, le parti possono chiedere al giudice di assumere con incidente probatorio:

---

<sup>4</sup> R. Bricchetti, G. Canzio (a cura di), *Codice di procedura penale*, Giuffrè Editore, p. 2629.

- a) una testimonianza quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento ovvero che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro affinché deponga il falso o non deponga;
- b) l'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- c) l'esame dei collaboratori di giustizia e degli imputati in procedimenti connessi o collegati;
- d) la testimonianza di persona minorenni o della persona offesa in stato di particolare vulnerabilità, quando si procede per reati familiari o reati sessuali.

**La prova è assunta con le modalità previste per il dibattimento, in un'udienza che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'indagato.** La prova potrà essere utilizzata, ai fini del giudizio, solo nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato all'udienza.

Secondo la norma l'incidente probatorio è documentato nello stesso modo delle udienze in camera di consiglio (si veda la sezione 2.1.10). Tuttavia, le dichiarazioni testimoniali rilasciate nel corso dell'incidente probatorio devono essere videoregistrate se i reati per i quali si procede sono reati familiari o reati sessuali e i testimoni sono minorenni (art. 398.5-bis. C.p.p.)

Nel caso di assunzione della testimonianza di minori o persone offese vulnerabili, le parti possono chiedere al giudice di documentare le dichiarazioni con riproduzione fonografica o audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.

## **Udienza**

La norma prevede che l'udienza del dibattimento sia documentata mediante **verbale** (art. 480-481 c.p.p.), tuttavia, come è emerso dalle interviste, nella prassi le udienze sono audioregistrate.

Di regola, l'ausiliario che procede alla verbalizzazione deve riportare integralmente le dichiarazioni spontanee dell'imputato (art. 494, c. 2 c.p.p.) e l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti, indicando in forma diretta le domande e le relative risposte (art. 510, c.2 c.p.p.). Tuttavia, è sempre previsto il potere del Giudice di disporre la verbalizzazione riassuntiva (art. 494, c. 2; art. 510, c. 3). Sembra dunque che la scelta delle modalità di verbalizzazione e l'aggiunta di forme di registrazione fonografica o audiovisiva rimanga nella discrezionalità del Giudice.

## **Disposizioni particolari**

**Udienza preliminare** (art. 420, c. 4 c.p.p.)

L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio, ma con la presenza obbligatoria del Pubblico Ministero e del difensore dell'imputato.

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione che prevedeva esclusivamente la verbalizzazione riassuntiva dell'udienza, il legislatore ha modificato il comma 4, non soltanto eliminando l'assolutezza della previgente previsione, ma introducendo anche un'espressa **facoltà delle parti di richiedere la registrazione fonografica o audiovisiva**.

## 2.1.2 Ambito in cui la registrazione fonografica o audiovisiva è obbligatoria o possibile per legge

Tabella 1: Le autorità

	Forze dell'ordine	Autorità giudiziarie	Pubblico ministero
Registrazione fonografica obbligatoria	Mai obbligatoria.	<p>1) L'unico caso in cui è <i>obbligatorio</i> documentare con <b>registrazione fonografica</b> (o audiovisiva) un interrogatorio dell'indagato davanti al Giudice, <b>a pena di inutilizzabilità</b> delle dichiarazioni, è quello in cui deve essere interrogata, <b>al di fuori dell'udienza</b>, una persona in condizione di <b>privazione della libertà personale (art. 141 bis c.p.p.)</b>.</p> <p>Ciò si verifica per gli interrogatori del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che hanno luogo al di fuori dell'udienza:</p> <p>a) l'interrogatorio c.d. di garanzia di cui all'art. 294, c.1 c.p.p.;</p> <p>b) l'interrogatorio disposto in relazione ad un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare (art. 299, c. 3 ter c.p.p.);</p> <p>c) l'interrogatorio effettuato per valutare una richiesta di proroga della misura cautelare disposta per esigenze probatorie (art. 301, c. 2 ter c.p.p.).</p> <p>2) È <b>sempre obbligatorio, inoltre, documentare mediante registrazione fonografica (o audiovisiva) le dichiarazioni testimoniali rese in incidente probatorio</b>, quando le indagini riguardano maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e reati sessuali e fra le persone interessate all'assunzione della testimonianza vi è un minore (art. 398, co. 5-bis c.p.p.).</p> <p>A richiesta di parte, il giudice dispone le stesse modalità di documentazione per le testimonianze rese in incidente probatorio, quando tra gli interessati all'assunzione della testimonianza vi siano persone adulte particolarmente vulnerabili (art. 398, co. 5-ter c.p.p.).</p>	<p>1) Quando l'indagato che viene interrogato dal Pubblico Ministero è in condizione di <b>privazione della libertà personale</b>, la documentazione degli atti deve essere eseguita con <b>registrazioni fonografiche o audiovisive a pena di inutilizzabilità</b> delle dichiarazioni (<i>ex art. 141 bis c.p.p.</i>).</p> <p>2) <b>La dichiarazione del collaboratore di giustizia</b> (contenuta nel "Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione") deve essere interamente documentata seguendo la procedura di documentazione di cui all'art. <b>141 bis c.p.p.</b> (art. 16 quater c.3 del decreto legge n. 8 del 15 gennaio 1991 e convertito in legge con L. n. 82 del 15 marzo 1991)</p>
Registrazione audiovisiva obbligatoria	Mai obbligatoria.	<p>1) L'unico caso in cui è obbligatorio documentare con <b>registrazione fonografica o audiovisiva</b> un interrogatorio davanti al Giudice, <b>a pena di inutilizzabilità</b> delle dichiarazioni, è quello in cui deve essere interrogata, <b>al di fuori dell'udienza</b>, una persona in condizione di <b>privazione della libertà personale</b>, come previsto dall'<b>art. 141 bis c.p.p.</b> (per i casi in cui ciò si verifica, v. <i>supra</i> <i>Registrazione fonografica obbligatoria</i>).</p> <p>Tuttavia, trattandosi di un obbligo alternativo, esso risulta pienamente adempiuto già con la registrazione fonografica.</p>	<p>1) Quando l'indagato che viene interrogato dal Pubblico Ministero è in condizione di <b>privazione della libertà personale</b>, la documentazione degli atti deve essere eseguita con <b>registrazioni fonografiche o audiovisive a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni (ex art. 141 bis c.p.p.)</b>.</p> <p>2) <b>La dichiarazione del collaboratore di giustizia</b> (contenuta nel "Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione") deve essere interamente documentata seguendo la procedura di documentazione di cui all'<b>art. 141 bis c.p.p.</b> (art. 16 quater c.3 del decreto legge n. 8 del 15 gennaio 1991 e convertito in legge con L. n. 82 del 15 marzo 1991)</p>
Registrazione fonografica possibile	Tra gli atti da verbalizzare <i>ex art. 357 c.p.p.</i> vi sono: a) le denunce presentate oralmente; b) le sommarie informazioni e le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato; c) le sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti (comprese le persone imputate in procedimenti connessi o per reati collegati).	Alle udienze davanti al Giudice è applicabile la disciplina generale di cui agli articoli 134 e seguenti del c.p.p.: a) la modalità generale di documentazione è la verbalizzazione in forma integrale o riassuntiva (art. 134, c. 1-2); b) quando si redige verbale in forma riassuntiva, questo è accompagnato da fonoregistrazione (art. 134, c. 3); c) tuttavia, nel caso di atti dal contenuto semplice o di limitata rilevanza o per indisponibilità di mezzi tecnici, il giudice può disporre che si effettui la sola verbalizzazione riassuntiva, senza fonoregistrazione (art. 140).	Tra gli atti da verbalizzare <i>ex art. 373 c.p.p.</i> , vi sono: a) le denunce presentate oralmente; b) interrogatori e confronti con l'indagato; c) interrogatori di imputati in procedimenti connessi o per reati collegati di cui all'art. 363; d) informazioni rese da persone informate sui fatti di cui all'art. 362.
Registrazione audiovisiva possibile	La registrazione audiovisiva delle dichiarazioni rese alla <b>polizia giudiziaria può</b> essere aggiunta, secondo la <b>disciplina generale dell'art. 134 c. 4 c.p.p.</b> , in due ipotesi: 1) quando le modalità di documentazione per mezzo di verbale e registrazione fonografica sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la registrazione audiovisiva, se assolutamente indispensabile; 2) per la documentazione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, può essere aggiunta la registrazione audiovisiva, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.	La registrazione audiovisiva delle dichiarazioni rese al <b>Giudice può</b> essere aggiunta in tre ipotesi (art. 134 c. 4; art. 420, c. 4 c.p.p.): 1) quando le modalità di documentazione per mezzo di verbale e registrazione fonografica sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la registrazione audiovisiva, se assolutamente indispensabile; 2) per la documentazione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità; 3) per la documentazione dell'udienza preliminare, su richiesta delle parti.	La registrazione audiovisiva delle dichiarazioni rese al <b>Pubblico Ministero può</b> essere aggiunta, secondo la <b>disciplina generale dell'art. 134 c. 4 c.p.p.</b> , in due ipotesi: 1) quando le modalità di documentazione per mezzo di verbale e registrazione fonografica sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la registrazione audiovisiva, se assolutamente indispensabile; 2) per la documentazione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, può essere aggiunta la registrazione audiovisiva, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

Tabella 2: Le persone sottoposte a interrogatorio

	Indagati	Imputati	Testimoni	Persone vulnerabili	Minori	Vittime
Registrazione fonografica obbligatoria	Secondo l' <b>art. 141 bis</b> c.p.p., «ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, <b>a pena di inutilizzabilità</b> , con mezzi di <b>riproduzione fonografica o audiovisiva</b> »			La dichiarazione del collaboratore di giustizia (contenuta nel "Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione") deve essere <b>interamente documentata seguendo la procedura di documentazione di cui all'art. 141 bis c.p.p.</b> (art. 16 <i>quater</i> c.3 del d.l. 8/1991 e conv. in L. 82/1991).	Le dichiarazioni testimoniali rese in incidente probatorio devono essere documentate integralmente con <b>registrazione fonografica</b> (o audiovisiva) quando le indagini riguardano <b>maltrattamenti in famiglia, atti persecutori o violenze sessuali</b> e fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano dei <b>minorenni</b> (art. 398.5- <i>bis</i> c.p.p.).	
Registrazione audiovisiva obbligatoria	Secondo l' <b>art. 141 bis</b> c.p.p., «ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, <b>in stato di detenzione</b> , e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, <b>a pena di inutilizzabilità</b> , con mezzi di <b>riproduzione fonografica o audiovisiva</b> ». Tuttavia, trattandosi di un obbligo alternativo, esso risulta pienamente adempiuto già con la registrazione fonografica.			La dichiarazione del collaboratore di giustizia (contenuta nel "Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione") deve essere <b>interamente documentata seguendo la procedura di documentazione di cui all'art. 141 bis c.p.p.</b> (art. 16 <i>quater</i> c.3 del d.l. 8/1991 e conv. in L. 82/1991). Tuttavia, trattandosi di un obbligo alternativo, esso risulta pienamente adempiuto già con la registrazione fonografica.	Le dichiarazioni testimoniali rese in incidente probatorio devono essere documentate integralmente con <b>registrazione fonografica o audiovisiva</b> quando le indagini riguardano <b>maltrattamenti in famiglia, atti persecutori o violenze sessuali</b> e fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano dei <b>minorenni</b> (art. 398.5- <i>bis</i> c.p.p.). Tuttavia, trattandosi di un obbligo alternativo, esso risulta pienamente adempiuto già con la registrazione fonografica.	
Registrazione fonografica possibile	Sempre possibile, insieme alla redazione di un verbale riassuntivo.		Le dichiarazioni testimoniali rese in incidente probatorio <i>possono</i> essere documentate integralmente con <b>registrazione fonografica</b> (o audiovisiva), <b>a richiesta di parte</b> , quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano dei <b>maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità</b> , (art. 398.5- <i>ter</i> c.p.p.).			Le dichiarazioni testimoniali rese in incidente probatorio <i>possono</i> essere documentate integralmente con <b>registrazione fonografica</b> (o audiovisiva), <b>a richiesta di parte</b> , quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano dei <b>maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità</b> , (art. 398.5- <i>ter</i> c.p.p.).
Registrazione audiovisiva possibile	In generale, <b>quando</b> le modalità di documentazione mediante verbale o fonoregistrazione sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la registrazione audiovisiva <b>se assolutamente indispensabile</b> (art. 134 c.4 c.p.p.). Inoltre, quando l'interrogatorio è svolto nei confronti di una persona in condizione di privazione della libertà personale, la documentazione degli atti deve essere eseguita con registrazioni fonografiche o audiovisive a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni (ex art. 141 bis c.p.p.).		<b>1)</b> La registrazione audiovisiva <i>può</i> essere aggiunta per la documentazione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità (art. 134, c. 4). <b>2)</b> Le dichiarazioni testimoniali rese in incidente probatorio possono essere documentate integralmente con registrazione fonografica o audiovisiva, a richiesta di parte, quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano dei degli adulti in condizione di particolare vulnerabilità, (art. 398.5-bis e 398.5-ter c.p.p.). <b>3)</b> La dichiarazione del collaboratore di giustizia deve essere interamente documentata seguendo la procedura di documentazione di cui all'art. 141 bis c.p.p. (art. 16 <i>quater</i> c.3 del d.l. 8/1991 e conv. in L. 82/1991). Tuttavia, trattandosi di obblighi alternativi, essi risultano pienamente adempiuti già con la registrazione fonografica.			La registrazione audiovisiva <i>può</i> essere aggiuntaper la documentazione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità (art. 134, c. 4).

2.1.3. I luoghi in cui si effettuano le registrazioni fonografiche e audiovisive degli interrogatori da parte delle forze dell'ordine o delle autorità giudiziarie, uso di apparecchiature mobili

Oltre ai dispositivi per le registrazioni fonografiche e audiovisive nelle stazioni di polizia, Questure e aule di tribunali, esistono altre apparecchiature mobili. In particolare, il Progetto Mercurio<sup>5</sup> e il Progetto O.D.I.N.O.<sup>6</sup> hanno introdotto l'uso di un sistema informatizzato che prevede anche l'utilizzo di videocamere installate su alcune auto della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Il loro uso è legato ad attività di polizia come l'identificazione di auto rubate attraverso numeri di targa, o il controllo del rispetto delle regole sull'assicurazione del veicolo da parte del conducente.

#### 2.1.4. Decisione sulla registrazione

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere che venga effettuata la registrazione fonografica o audiovisiva, l'unica disposizione normativa che consente la richiesta sembra essere l'art. 420, c. 4, che riguarda l'udienza preliminare. L'articolo stabilisce che la documentazione dell'udienza preliminare venga «di regola» effettuata con «verbale in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2», consentendo però al giudice di disporre, **su richiesta di parte**, la registrazione fonografica o audiovisiva. Nel momento in cui rende dichiarazioni all'Autorità, l'imputato è sempre assistito da un difensore, che è a conoscenza di questa possibilità. Come già accennato, la decisione sulla modalità di documentazione di un atto sembra essere presa per lo più d'ufficio ed esiste al riguardo un ampio margine di discrezionalità. Per maggiori dettagli riguardo la modalità di documentazione di ciascuna autorità si vedano le sezioni 2.1.1 e 2.1.10.

#### 2.1.5. Regole sulla registrazione di alcune fasi dell'interrogatorio

Non è stato possibile trovare nessun'altra disposizione che disciplini le modalità ed i tempi di effettuazione della registrazione; comunque dalla prassi e dalla legislazione è stato possibile dedurre che:

Se il sospettato o l'accusato che si trova in stato di detenzione è interrogato fuori udienza (dal pubblico ministero o dal giudice in occasione dell'interrogatorio di garanzia), l'art. 141 bis c.p.p. stabilisce che l'interrogatorio sia registrato; è possibile desumere che anche la fase in cui il detenuto è informato dei suoi diritti venga registrata.

L'incidente probatorio è audio o video registrato nella prassi, è possibile quindi desumere che anche la fase in cui il detenuto è informato dei suoi diritti venga registrata.

Nel corso dell'udienza il giudice ha la possibilità di scegliere la maniera migliore di documentare il processo. Se lui decide di audio o video registrare l'udienza, anche i suoi avvertimenti alla persona interrogata saranno registrati.

A norma di legge gli interrogatori effettuati dalle forze di polizia, la convalida dell'arresto e l'udienza preliminare non sono obbligatoriamente registrati, ma nella prassi sussistono numerosi discostamenti dalla norma che tendono all'utilizzo della registrazione fonografica.

#### 2.1.6 Disciplina dettagliata sulle registrazioni fonografiche/audiovisive

Non è stato possibile trovare una disciplina di dettaglio sulle modalità di effettuazione delle registrazioni. Tuttavia, secondo l'art. 139 c. 2, «quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione».

L'unica registrazione fonografica o audiovisiva obbligatoria è quella prescritta dall'art. 141 *bis* c.p.p.: questo è infatti l'unico articolo che stabilisce che se la registrazione fonografica o audiovisiva non sia stata eseguita, le dichiarazioni fatte dalla persona sottoposta a interrogatorio sono inutilizzabili. Il medesimo articolo prevede che, nei casi di indisponibilità di strumenti o personale tecnico, siano impiegate attrezzature o personale esterno, nelle forme della perizia o della consulenza tecnica.

<sup>5</sup> [Video della Polizia di Stato](#) e [video di una rivista](#) che mostrano il funzionamento del [contenuto Tecnico del progetto](#).

<sup>6</sup> [Video del Corpo dei Carabinieri](#) che mostra il funzionamento del sistema.

L'unica scusante tecnica che permette di non effettuare la registrazione fonografica è menzionata nell'art. 140, c. 1 c.p.p., che consente di redigere verbale riassuntivo senza registrazione fonografica «quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici», in deroga all'art. 134, c. 2 che prevede la fonoregistrazione nei casi di verbale riassuntivo. Si veda la sezione 2.1.1 per maggiori dettagli.

Per la registrazione del dibattimento penale, nelle aule sono presenti degli apparati di registrazione digitale, denominati RT 7000D forniti dalla società Radio Trevisan.

#### 2.1.7. Accesso alle registrazioni fonografiche / audiovisive da parte della persona interessata

Le registrazioni fonografiche e audiovisive effettuate durante il procedimento e le trascrizioni devono essere incluse nel fascicolo del procedimento (art. 139.6 c.p.p.), quindi sono accessibili come qualsiasi altro materiale del caso. Le parti processuali (l'indagato, l'imputato, la parte offesa) possono esaminare il fascicolo e chiedere copia di qualsiasi documento ivi contenuto. Non c'è un articolo specifico che prevede che l'accesso alle registrazioni, come le altre documentazioni, debba avvenire in un tempo ragionevole. Secondo l'articolo 49,1 disp. att. c.p.p., audio e video cassette registrate sono conservate in specifici container dove vengono numerate e sigillate. Non ci sono altre previsioni legislative riguardo l'accesso alle video registrazioni.

Secondo una delle nostre ricerche sul diritto di accesso ai materiali del caso<sup>7</sup>, la legge regola già in maniera estensiva tale diritto, ma la dottrina ha spesso sollevato preoccupazioni per la mancanza di chiarezza di tale disciplina. La legge richiede infatti che agli indagati o agli imputati arrestati o detenuti sia consentito l'accesso a documenti relativi al caso e l'art. 99 c.p.p., estendendo i diritti dell'imputato al proprio avvocato, attribuisce al difensore anche il diritto di accesso a i materiali del caso.

L'art. 116 c.p.p. stabilisce un diritto generale di accesso agli atti relativi al caso: «chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti». Altri articoli disciplinano l'accessibilità ad atti e documenti inerenti alla misura cautelare, l'accessibilità a tutti gli atti e documenti inerenti alle indagini preliminari dopo la loro conclusione e l'accessibilità ad atti e documenti inerenti al processo penale dopo il loro deposito in cancelleria (rispettivamente ex artt. 293, 386, 388 e 391, art. 451 *bis* c. 2, artt. 416 c.2, 419 c.2, 447, 450 c.6, 454, 552 c.4 e 557 c.p.p.). I materiali del caso possono includere documenti, fotografie, registrazioni video e audio nonché informazioni da parte di agenti di polizia e pubblici ministeri.

Una criticità è rappresentata dalle tariffe per effettuare le copie: mentre l'accesso ai materiali è gratuito, le estrazioni di copie rimangono a spese della parte interessata (con l'unica eccezione di indagati o imputati che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato). Ciò rappresenta un ostacolo significativo a un accesso effettivo a tutti i materiali del caso, essenziale per la difesa.

#### 2.1.8. Privacy e alla protezione dei dati personali. Conservazione e distruzione delle registrazioni fonografiche / audiovisive degli interrogatori.

Secondo l'art. 49 c.1 disp. att. c.p.p., «i nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate». Inoltre «ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate» (art. 49 c.2 disp. att. c.p.p.). Il paragrafo 3 stabilisce infine che i nastri possono essere «conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali», «al fine di evitarne il deterioramento».

Le regole generali sulla pubblicazione degli atti sono:

- 1) I documenti e gli atti investigativi svolti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria «sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non

<sup>7</sup> Report on the implementation of Directive 2012/13/EU on the Right to Information in Criminal Proceedings - Italy, Standard 7.

oltre la chiusura delle indagini preliminari» (art. 329.1 c.p.p.). Questo perché la segretezza è fondamentale per garantire l'efficienza delle indagini.

- 2) Questo articolo va letto in combinato disposto con il 114 c.p.p. secondo cui "è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".
- 3) Lo stesso articolo stabilisce inoltre che "se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.

#### 2.1.9. Conseguenze di una mancata registrazione audiovisiva o fonografica di un interrogatorio.

Nell'ordinamento italiano vige il principio di tassatività delle nullità degli atti del procedimento previsto dall'articolo 177 c.p.p. L'atto processuale penale, per essere valido ed efficace, deve essere compiuto rispettando particolari forme, tassativamente indicate dalla legge, altrimenti rischia di essere viziato da nullità.

Relativamente alla procedura di registrazione degli atti, il codice prevede due ipotesi di nullità.

Il primo caso è previsto dall'articolo 142, secondo il quale "il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto".

Il secondo caso è l'articolo 141 bis, per il quale "ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva".

#### 2.1.10. Documentazione con altri mezzi

Come già accennato, l'unico obbligo *ex lege* di videoregistrare un interrogatorio discende dall'articolo 141 bis, e riguarda i casi in cui la persona da interrogare è detenuta. L'ordinaria modalità di documentazione è la redazione del verbale. Questo significa che la registrazione (audio/video) è limitata ai casi di assoluta necessità.

#### **Forze di Polizia (art. 357)**

La polizia giudiziaria è tenuta a documentare ogni attività che svolge (art. 357, c. 1 c.p.p.) e a porre tutta la documentazione a disposizione del Pubblico Ministero (art. 357, c. 4 c.p.p.).

La modalità ordinaria di documentazione è l'annotazione, anche sommaria (art. 357, c. 1 c.p.p.), ma di alcuni atti elencati dal Codice, fra i quali tutte le dichiarazioni rese dall'indagato, dalla persona offesa e da altre persone informate sui fatti (art. 357, c. 2, lett. a, b, c), deve essere redatto verbale (art. 357, c. 2 c.p.p.) secondo le disposizioni generali (art. 357, c. 3 c.p.p.). In particolare, devono essere verbalizzate le denunce presentate oralmente, le sommarie informazioni e le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, le sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti (comprese le persone imputate in procedimenti connessi o per reati collegati). La disposizione non specifica quale forma di verbalizzazione (integrale o riassuntiva) debba essere utilizzata dalla polizia giudiziaria, ma il rinvio alla disciplina generale lascia intendere che entrambe le forme possano essere impiegate.

In nessun caso trova applicazione l'articolo 141 bis, visto che l'interrogatorio deve essere svolto dal Pubblico Ministero e non può essere delegato alla polizia penitenziaria.

#### **Giudice delle Indagini Preliminari**

Le attività del giudice per le indagini preliminari che assumono rilevanza nell'ambito della nostra ricerca sono: la convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto, l'interrogatorio di garanzia e l'assunzione dell'incidente probatorio. La convalida dell'arresto e del fermo (art. 391 c.p.p.) avviene in un'udienza che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero, dell'indagato e del difensore. In questi casi, come previsto dall'art. 140 c.2, il verbale dovrebbe essere redatto in forma riassuntiva. Nonostante ciò la documentazione con verbale

in forma integrale può sempre essere disposta. Nella prassi è stato rilevato l'utilizzo della registrazione fonografica anche per le udienze di convalida.

La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato (139.4 c.p.p.). Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione (139.5 c.p.p.). Comunque, secondo la giurisprudenza della Cassazione, se la trascrizione non è stata effettuata, questo non affetta la validità dell'atto, anche se non c'era consenso delle parti (sentenza 42505/2010). Al contrario, se il verbale in forma riassuntiva fa completamente riferimento a delle registrazioni fonografiche incomprensibili, si avrà la nullità dell'atto<sup>8</sup>.

Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento (139.6 c.p.p.).

#### 2.1.11. Situazione delle persone vulnerabili

Lo Stato italiano non ha adottato alcuna misura specifica per mettere in atto la Raccomandazione 2013/C 378/02.<sup>9</sup> In Italia, la nozione di vulnerabilità non può essere separata dalla nozione di vittime di reato vulnerabili. Infatti, la nozione di vulnerabilità è stata introdotta con la legge di recepimento (d.lg. n. 212 del 15 dicembre 2015) della Direttiva UE 29/2012, sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato<sup>10</sup>. Ciò significa che il **concetto di vulnerabilità non viene utilizzato nel caso di imputati**. Nel caso dei minori la loro vulnerabilità è accertata in base all'età e quando sono sospettati o accusati di aver commesso un reato, si applica il codice di procedura penale per i minori. Ciò significa che la loro vulnerabilità ha una base giuridica diversa rispetto alla nozione generale di vittime vulnerabili di reato.

Come già emerso in una delle nostre ricerche precedenti sulle vittime di reato<sup>11</sup>, l'**art. 90 quater c.p.p.** (inserito al c.p.p. dall'art. 1 della L. 212/2015) **elenca le condizioni di particolare vulnerabilità**. Tale condizione «è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede». Inoltre «per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

In attuazione della Direttiva sulle vittime di reato, il legislatore italiano ha apportato una serie di interventi sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale con la Legge 212/2015.

- **Art. 134, c.4 c.p.p.:** come già accennato, a seguito delle modifiche del 2015, questo articolo consente in ogni caso la **registrazione audiovisiva** delle dichiarazioni della **persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità**, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.
- **Art. 190 bis, c.1 bis c.p.p.:** a seguito delle modifiche del 2015, la disposizione vieta di interrogare nuovamente «una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità» se ha «già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento»: «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze».
- **Artt. 351 c.1 ter e 362, c. 1 bis c.p.p.:** tali disposizioni sono state modificate per tutelare i minori e alle persone offese particolarmente vulnerabili in relazione alle attività della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero. In particolare, quando assume informazioni da tali soggetti, polizia giudiziaria e Pubblico Ministero devono ricorrere all'ausilio di un esperto in psicologia o in

<sup>8</sup>Corte di Cassazione, Sentenza no. 42505/2010

<sup>9</sup> §13 of Commission Recommendation on procedural safeguards for vulnerable persons suspected or accused in criminal proceedings 2013/C 378/02 states that any questioning of vulnerable persons during the pre-trial investigation phase should be audio-visually recorded”.

<sup>10</sup> R. Bricchetti, G. Canzio (a cura di), *Codice di procedura penale*, Giuffrè Editore, p. 593.

<sup>11</sup> Report on the Access to Justice for victims of violent crime suffered in pre-trial and immigration detention by the implementation of Directive 2012/29/EU on the minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime and of Directive 2004/80/EC on the compensation to crime victims - Italy

psichiatria. In ogni caso, devono garantire che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con l'indagato e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

- **Art. 392 c.1 bis c.p.p.:** è stata introdotta un'ulteriore ipotesi di incidente probatorio, per l'assunzione della testimonianza della «persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità» che può essere richiesta dal Pubblico Ministero, anche su richiesta dell'indagato o della stessa vittima.
- **Artt. 398 c.5 bis e 398 c.5 ter.** se la persona da ascoltare è una persona vulnerabile minorenni o adulta, deve essere utilizzata una modalità protetta per ascoltare la sua dichiarazione. In questi casi, la modalità per documentare questa particolare procedura è attraverso la registrazione fonografica o audiovisiva che deve essere accompagnata dalla verbalizzazione in forma riassuntiva. Se questa disposizione non viene rispettata, il codice non prevede né la nullità né l'inutilizzabilità<sup>12</sup>.
- **Art. 398 c.5 quater c.p.p.** è stato modificato per prendere in maggiore considerazione le persone particolarmente vulnerabili. Infatti, questo articolo specifica che non solo le persone di particolare vulnerabilità hanno diritto a beneficiare di modalità protette (riguardanti il luogo, le tempistiche e le modalità particolari *ex art. 398 c.5 ter e 398 c.5 bis*) durante l'incidente probatorio ma possono anche beneficiare di misure speciali in caso di esame diretto o controesame dei testimoni (*ex art. 498 c.4 quater*).<sup>13</sup>

## Vulnerabilità

### a) Incapacità

Il Codice di Procedura Penale prende in considerazione lo stato di partecipazione cosciente e consapevole al processo da parte dell'imputato. L'articolo 71 c.p.p. regola l'ipotesi di sospensione del procedimento a causa incapacità giuridica dell'imputato. Il giudice dispone con ordinanza la sospensione a seguito di accertamenti previsti dall'art. 70 c.p.p. L'esame può essere ordinato d'ufficio dal giudice o approvato dal giudice dopo una richiesta di una delle parti. Se dalle indagini preliminari è emersa la necessità di accertare la capacità dell'imputato, può essere disposto un incidente probatorio (art. 70 c. 3 c.p.p.).

### b) Disabilità

La legislazione italiana definisce la persona disabile con la legge n. 104/1992 art. 3: «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Gli handicap sono divisi in tre categorie: fisica, psichica e sensoriale. Forme specifiche di disabilità sensoriale sono regolate dal codice di procedura penale, in cui la capacità di comprendere e di stare in giudizio rimane inalterata.

### Sordi, muti e sordomuti.

L'articolo 119 c.p.p. regola la partecipazione al procedimento da parte di persone sorde, mute e sordomute.

La persona sorda riceve domande, avvertimenti e ammonizioni in forma scritta e può rispondere oralmente. La persona muta riceve domande, avvertimenti e ammonimenti sono fatti oralmente e può risponde in forma scritta. La persona sordomuta riceve domande, avvertimenti e ammonimenti in forma scritta e può risponde in forma scritta. (comma 1). Il secondo comma prevede che i sordi, i muti e i sordomuti - se non sanno leggere e scrivere - possono richiedere la presenza di un interprete. Tuttavia, con la sentenza n. 341/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di quest'ultimo paragrafo, riferendosi alla restrizione di richiedere l'aiuto di un interprete solo in caso di incapacità di leggere e scrivere: la Corte ha stabilito, invece, che sordi, muti e sordomuti possono sempre e in qualsiasi circostanza richiedere l'interprete.

<sup>12</sup> Court of Cassation, Judgement no. 32580/08; Bricchetti, R., Canzio, G. (a cura di); (2017), *Codice di procedura penale*, Giuffrè Editore, p. 2825.

<sup>13</sup> Report on the Access to Justice for victims of violent crime suffered in pre-trial and immigration detention by the implementation of Directive 2012/29/EU on the minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime and of Directive 2004/80/EC on the compensation to crime victims - Italy

### **c) Minori**

Anche se nel quadro giuridico italiano il concetto di vulnerabilità riguarda principalmente le vittime di reati, nel caso dei minori la legislazione italiana copre anche gli indagati e i testimoni oltre che le vittime. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" (di seguito c.p.p. min.), il legislatore italiano ha voluto includere norme specifiche sul procedimento penale per minori di 18 anni. Il fondamento logico di questa disposizione normativa risiede nel desiderio del legislatore di offrire più protezione e garanzie per l'individuo che è accusato o sospettato di aver commesso un reato quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età.

L'art. 1, c. 1 del D.P.R. n. 488/1998 prevede inoltre che per tutti gli aspetti procedurali che non sono regolati dal c.p.p. min., deve essere applicato il c.p.p. ma con una valutazione soggettiva della personalità e dei bisogni educativi del minore.

Pertanto, per il giudice minorile sono disponibili gli stessi mezzi di prova e ricerca della prova, come per il giudice ordinario (informazioni sommarie, interrogatori, ricerche, intercettazioni, confronti, prove documentali, ecc.), ma questi mezzi devono essere utilizzati dal pubblico ministero con un approccio diverso, ossia un approccio appropriato alla personalità del bambino e ai suoi bisogni educativi.

Il cuore del sistema di protezione a favore del minore accusato è senza dubbio l'art. 9 c.p.p. min. che regola le indagini sulla personalità del minore. Secondo il comma 1 il giudice e il pubblico ministero "acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto e disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Il comma 2 stabilisce che il giudice e il pubblico ministero "possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore" (genitori, parenti e così via) "e sentire il parere di esperti".

### **3. Informazioni Statistiche**

Una volta completata la ricerca sono state inviate le richieste FOIA a diverse amministrazioni coinvolte a vario titolo nei procedimenti. Tra queste, il Dipartimento centrale del Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno (per le richieste riguardanti le forze di polizia) e al Ministero della Difesa (per le richieste riguardanti i Carabinieri, un corpo militare che svolge funzioni di polizia e che è sotto il comando del Ministero della Difesa). Inoltre, sono state richieste a sei Tribunali scelti tra gli altri su base geografica: Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

I risultati di queste richieste sono stati molto interessanti anche se non da un punto di vista statistico perché i dati non sono né comparabili né completi. Prima di tutto è importante far notare che il Ministero della Giustizia ha solo parzialmente fornito risposta alle richieste inoltrate; ha invece rigettato alcune richieste e ne ha inoltrate altre alle Corti d'Appello competenti le quali a loro volta le hanno inoltrate ai Tribunali ordinari. In pochi casi anche le Procure (gli uffici dei Pubblici Ministeri) hanno ricevuto le richieste. Visto che il numero di risposte ricevute dalle amministrazioni è stato molto elevato e che sarebbe stato impossibile leggerle e catalogarle tutte, abbiamo scelto di considerare solo quelle arrivate nel primo mese dall'invio delle nostre richieste.

In ciascun Tribunale a un impiegato è demandata la responsabilità della gestione dei FOIA e sono state ricevute telefonate da alcuni di loro che chiedevano chiarimenti con l'obiettivo di riuscire a soddisfare nel migliore dei modi le richieste inoltrate. Questa è stata una grande opportunità per ottenere informazioni di prima mano relative al funzionamento dall'interno dei Tribunali, ancorché molte delle informazioni così ricevute siano assolutamente prive di valore da un punto di vista statistico. Comunque questo è avvenuto nella minoranza dei casi, poiché la maggior parte dei Tribunali si è limitata a rigettare la richiesta di informazioni.

Sfortunatamente, non esistono informazioni statistiche in grado di soddisfare le nostre richieste in merito agli interrogatori che avvengono in udienza (sia degli imputati, che le testimonianze delle vittime e dei testimoni); infatti l'addetto ai FOIA dovrebbe ricercare in ogni singolo fascicolo queste notizie poiché non avviene una automatica iscrizione a registro. Ciononostante, abbiamo avuto assicurazione che la maggioranza di questi interrogatori/testimonianze che hanno luogo in udienza

siano audio registrate (in tutti i tribunali, dai più piccoli ai più grandi) e solitamente sono accompagnate da un verbale in forma sintetica. In questo caso un dato inviato dal Tribunale di Bologna potrebbe essere interessante. Infatti il Tribunale ha sottolineato che nel 2017 sul totale delle 1169 udienze, 1089 sono state audioregistrate e quelle che non sono state audioregistrate sono state quelle nella forma della camera di consiglio. Il Tribunale di Trapani ha indicato che tutte le udienze sono audioregistrate e che le udienze in cui vengono presentate delle prove sono trascritte.

In questo contesto siamo stati informati che il Ministero ha un contratto centralizzato con un contraente esterno - Consorzio Ciclat - che gestisce i servizi di registrazione audio e audiovisiva in tutti i tribunali italiani. Per quanto riguarda il funzionamento di questa tecnologia, ci è stato detto che, dopo che la registrazione viene messa su una piattaforma, è messa a disposizione del giudice. La trascrizione scritta della registrazione viene fatta automaticamente dal sistema. La trascrizione della audioregistrazione viene realizzata in automatico dal sistema.

Da ultimo, rispetto alle persone vulnerabili, il loro numero non è registrato per garantire una maggior tutela e il rispetto del principio di uguaglianza. È infatti ritenuto illegale collezionare dati sensibili (come dati relativi alla disabilità). Tuttavia queste informazioni sono diversamente raccolte nell'ambito degli incidenti probatori.

### **Numero di stanze**

Diversi tribunali hanno indicato il numero delle stanze adibite per gli interrogatori (o il numero di stanza adibite agli interrogatori di garanzia); tutte queste stanze sono equipaggiate almeno con gli strumenti tecnologici necessari alla fonoregistrazione<sup>14</sup>. Il Tribunale di Frosinone ha tenuto a precisare che il proprio personale è formato per l'uso dei sistemi di fonoregistrazione, mentre è sempre impiegata una compagnia esterna per la realizzazione di registrazioni audio-video.

I piccoli tribunali<sup>15</sup> generalmente non sono dotati di tecnologie per la audio-video registrazione; per questa ragione nei procedimenti in cui è invece necessario procedere a registrazione audio-video (come nel caso in cui siano coinvolti minori), ci si appoggia presso tribunali più grandi.

### **Interrogatori di garanzia**

Diversi tribunali hanno inviato dati relativi esclusivamente a quella particolare attività del Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) che è l'interrogatorio di garanzia (si veda la sezione 2.1.1. per maggiori dettagli). Lo scopo dell'interrogatorio è quello di verificare la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure di custodia cautelare prescritte agli articoli 273-275 c.p.p. e può confermare, modificare o revocare la misura. Poiché questo interrogatorio non ha luogo nel corso di un procedimento, ai sensi dell'art. 141 *bis* c.p.p., è prevista la completa registrazione. Come esplicitato in diverse risposte alle nostre richieste<sup>16</sup>, questa particolare procedura è registrata nel sistema statistico SIRIS e in alcuni casi è indicato che le registrazioni possono essere sia audio che video.

Il Tribunale di Oristano ha reso noto che questo genere di interrogatori hanno luogo anche in carcere o in Tribunale. Il carcere ha delle stanze a questi dedicati e nei Tribunali hanno luogo negli studi dei giudici. In entrambi i casi la registrazione è realizzata tramite un Sistema mobile di audioregistrazione.

17

<sup>14</sup> FOIA ricevuti dai Tribunali di Ascoli Piceno, Pesaro, Sassari, Frosinone, Monza, Matera, Reggio Emilia, Chieti, Trapani, Tivoli, Siracusa, Velletri, Patti, Cosenza (che ha indicato che le stanze utilizzate non sono dotate di sistemi necessari per la fonoregistrazione).

<sup>15</sup> Per esempio il FOIA del Tribunale di Urbino.

<sup>16</sup> FOIA ricevuti dai Tribunali di Napoli, Pesaro, Urbino, Sassari, Frosinone, Chieti, Trapani, Tivoli. I Tribunali che hanno inviato dati senza indicare se gli interrogatori sono stati audioregistrati sono: Matera, Velletri, Bologna (che ha indicato il numero di interrogatori sottolineando che avvengono in un'aula priva di sistemi di audioregistrazione)

<sup>17</sup> Simili risposte sono state date dai Tribunali di Varese, Pordenone, Monza (che ha sottolineato che questi interrogatori sono sempre registrati tranne nel caso in cui il sospettato decida di avvalersi della facoltà di non rispondere e che in ogni caso il verbale in forma riassuntiva è sempre eseguito; l'audioregistrazione è inclusa nel fascicolo con un CD e la trascrizione viene eseguita solo su richiesta), Termini Imerese (che ha aggiunto che il personale della cooperativa che esegue le audioregistrazioni è presente anche agli interrogatori in Tribunale così come in carcere e che è la compagnia stessa a eseguire le trascrizioni).

### **Processi per direttissima**

Alcuni tribunali<sup>18</sup> hanno riportato il numero dei procedimenti per direttissima e/o il numero delle stanze nelle quali sono realizzati gli interrogatori rendendo nota, in aggiunta, anche la presenza di sistema di audio registrazione. Il Tribunale di Tivoli ha reso noto che i processi per direttissima sono lì sempre audioregistrati.

### **Udienze di convalida**

Il Tribunale di Trapani<sup>19</sup> ha indicato il numero delle udienze di convalida. Inoltre ha specificato che non avvengono registrazioni audio e audio-video, in quanto hanno luogo nelle udienze a porte chiuse, nella forma della Camera di Consiglio per la quale la legge non prevede l'obbligo di audioregistrazione. Il Tribunale di Tivoli ha comunicato che la audio registrazione può avvenire in questa fase solo se espressamente richiesta dal giudice.

### **Incidenti probatori**

Il Tribunale di Trapani anche ha inviato alcuni numeri relativi alle audizioni che avvengono nell'ambito degli incidenti probatori. In questa fase vengono ascoltati principalmente testimoni e vittime (in modo particolare se vulnerabili). Tutti gli incidenti probatori nel tribunale di Trapani sono audio-video registrati.

### **Tribunale dei minori**

Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha risposto alle nostre richieste affermando che, proprio come per i tribunali ordinari, non è possibile fornire un numero esatto di quanti interrogatori siano realizzati in quanto non avviene una registrazione in un sistema informatico. Per quanto riguarda l'interrogatorio che si svolge all'udienza di convalida, di solito si svolge in un'aula del CPA (Centro di Prima Accoglienza) che non è dotato di un sistema di audio registrazione. L'interrogatorio di garanzia si svolge invece presso il Tribunale per i minorenni che è dotato di un sistema di audio registrazione. Se è necessaria una modalità protetta per interrogare un minore, l'interrogatorio viene di solito effettuato in una stanza della Polizia Municipale di Torino dotata di un sistema di registrazione audio-video.

Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha anche inviato il numero di interrogatori di garanzia, che sono sempre audio registrati, e il numero di interrogatori fatti con le modalità protetta (che riguardano sempre le vittime di reato), che sono sempre audio-video registrate. Per quanto riguarda gli ambienti utilizzati, sono presenti quattro sale per gli interrogatori di garanzia e un sistema mobile di audio-registrazioni e gli interrogatori delle vittime con le modalità di protezione vengono svolti in una stanza *ad hoc* con un sistema fisso.

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha risposto che per gli interrogatori di garanzia la legge non prescrive una registrazione audio-video e quindi sono solo controllati da un sistema di registrazione audio mobile. Di solito si svolgono presso il CPA locale o presso il locale istituto penale per i minorenni (IPM). Durante il resto del processo, l'interrogatorio si svolge in aula con un sistema di audio-registrazione fisso.

Solo in un caso, il Tribunale dei minorenni di Ancona ha sottolineato che fino al 2016 la registrazione degli interrogatori di garanzia è stata eseguita con una registrazione audio salvata su un CD, ma che dal 2017 la registrazione è stata eseguita con una macchina per stenografare e l'appaltatore esterno produce la registrazione scritta integrale dell'interrogatorio.

### **Procure della Repubblica**

Le procure che hanno ricevuto la richiesta l'hanno generalmente rigettata e solo poche di queste hanno invece risposto. La procura di Bolzano ha risposto che in tutti i casi tutte le stanze utilizzate dai pubblici ministeri per le interrogazioni sono equipaggiate con sistema di audioregistrazione. La procura di Trento ha risposto che gli interrogatori che avvengono nel corso delle investigazioni sono

<sup>18</sup> FOIA dai Tribunali di Monza, Bologna, Tivoli.

<sup>19</sup> Anche il Tribunale di Bologna ha indicato il numero di udienze di convalida.

registrati solo per il tramite di un verbale scritto e i sistemi di audio e audio-video registrazione sono utilizzati solo negli specifici casi previsti dalla legge.

#### **4. La prassi**

##### **Premessa: metodo della rilevazione effettuata**

Per verificare quanto siano utilizzate le diverse modalità di documentazione delle dichiarazioni dell'indagato/imputato e degli altri soggetti all'interno del procedimento penale, sono state intervistate *undici* persone, scelte fra quattro diverse categorie di soggetti coinvolti nel sistema della giustizia penale:

- 4 avvocati difensori
- 1 rappresentante di un'associazione di avvocati
- 3 ex-indagati/imputati
- 3 magistrati (1 Pubblico Ministero, 1 Giudice per le Indagini Preliminari, 1 giudice dibattimentale)

##### **4.1. Modalità di documentazione impiegate nella pratica**

###### *a) nel corso delle indagini preliminari*

Le informazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari sono generalmente documentate mediante verbale, non accompagnato da alcuna registrazione. Tuttavia, nella prassi è frequente che il difensore concordi con la polizia giudiziaria verbalizzante il contenuto dei verbali. Soltanto raramente, per indagini molto complesse, la polizia giudiziaria utilizza, per gli atti delegati del pubblico ministero e su disposizione di quest'ultimo, la fonoregistrazione.

Gli interrogatori davanti al Pubblico Ministero sono solitamente documentati mediante verbale. La fonoregistrazione è effettuata solamente in rare ipotesi, quando il Pubblico Ministero ritiene che sia assolutamente necessaria, oltre che nei casi previsti dalla legge (interrogato detenuto – art. 141 *bis* c.p.p.). La videoregistrazione viene sempre disposta per la documentazione delle dichiarazioni delle vittime da ritenere particolarmente vulnerabili secondo la definizione legislativa (art. 90 *quater* c.p.p.).

L'interrogatorio di garanzia effettuato dal Giudice per le Indagini Preliminari è sempre soggetto a registrazione, come previsto dalla legge, quando l'interrogato è detenuto (art. 141 *bis* c.p.p.). Normalmente si utilizza la fonoregistrazione: solo in casi di rara complessità si predilige la videoregistrazione.

Le dichiarazioni testimoniali acquisite in incidente probatorio davanti al Giudice per le Indagini Preliminari sono documentate mediante videoregistrazione quando il teste è persona di particolare vulnerabilità.

###### *b) in udienza*

Tutte le dichiarazioni rese in udienza davanti al Giudice (Giudice dell'Udienza Preliminare o giudice del dibattimento) – da parte dell'imputato o da parte dei testimoni – sono documentate mediante verbale riassuntivo accompagnato da fonoregistrazione.

La prassi fin qui descritta è rimasta pressoché invariata dalla fine degli anni '80, dopo l'introduzione del nuovo codice di procedura penale. Nessuno degli intervistati esercitava la propria professione o il proprio ufficio nel periodo precedente all'introduzione del nuovo codice.

L'unica evoluzione legislativa (a cui si è adeguata anche la prassi) che gli intervistati ricordano riguarda la documentazione delle dichiarazioni rese dai minori e dalle vittime considerate vulnerabili a norma di legge.

##### **4.2. Criteri di scelta della modalità di documentazione**

La scelta di ricorrere alla registrazione delle dichiarazioni dipende molto spesso dalla complessità del procedimento e dal titolo di reato per cui si procede, oltre che dalla particolare vulnerabilità del dichiarante.

Lo stato di vulnerabilità viene considerato soltanto con riferimento alle persone offese, mentre non è mai oggetto di valutazione l'eventuale particolare vulnerabilità dell'indagato/imputato. I casi più frequenti di vittima "vulnerabile" sono i minori, le vittime di reati a sfondo sessuale o commessi in contesto familiare.

#### **4.3. Adeguatezza della strumentazione tecnica e del suo impiego**

I dispositivi di registrazione audio e video in uso alla polizia giudiziaria, alle Procure e ai Tribunali sono semi-professionali (si veda la sezione 2.1.6.) e le registrazioni sono di buona qualità. Uno degli avvocati intervistati ha fatto notare, tuttavia, che gli interventi del difensore non si sentono distintamente.

Secondo le esperienze degli intervistati durante le videoregistrazioni la telecamera non inquadra la persona che pone le domande, ma soltanto il dichiarante.

Solitamente, le registrazioni documentano integralmente l'atto dall'inizio alla fine, senza interruzioni. Tuttavia, uno degli ex-imputati intervistati ha riferito di un caso in cui, nel corso dell'interrogatorio, sono state fonoregistrate esclusivamente le sue risposte.

I registratori sono disponibili in quantità sufficiente: soltanto in rarissimi casi, nell'esperienza degli intervistati, non è stato possibile procedere a fonoregistrazione per mancanza o inutilizzabilità della strumentazione tecnica.

Gli apparecchi per la riproduzione delle registrazioni a disposizione degli uffici giudiziari sono piuttosto vecchi, ma funzionanti.

#### **4.4. Poteri della difesa ed accesso alle registrazioni**

La possibilità per la difesa di richiedere di effettuare una fonoregistrazione (o videoregistrazione) in luogo della semplice verbalizzazione non è espressamente prevista né esplicitamente esclusa dalla legge, ma di fatto gli avvocati non sono soliti avanzare questo genere di richieste.

Il difensore può ascoltare gratuitamente le registrazioni in un'apposita sala, mentre l'estrazione di copia su supporto informatico è effettuata dietro pagamento di tariffe piuttosto elevate. Per le persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, tuttavia, le copie sono gratuite.

Nessuno degli avvocati intervistati ha mai richiesto copia delle registrazioni. Tutti, infatti, ritengono sufficiente per l'attività difensiva la consultazione e la copia delle trascrizioni.

#### **4.5. Utilizzo delle registrazioni nel procedimento**

Secondo quanto riferito dal Pubblico Ministero intervistato, per lo studio del caso e per gli atti successivi ci si avvale principalmente delle trascrizioni. Le registrazioni vengono riascoltate solo in caso di dubbio, perché solitamente il magistrato effettua personalmente l'atto – e dunque ha modo di compiere le proprie valutazioni già durante il suo svolgimento – e comunque, anche in caso di interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria, la trascrizione della fonoregistrazione riporta anche la descrizione degli stati emotivi più evidenti.

Anche il Giudice per le Indagini Preliminari intervistato solitamente si limita alla lettura delle trascrizioni. Le registrazioni vengono ascoltate solo a volte, quando è necessario valutare più attentamente la credibilità delle dichiarazioni (ad esempio, in caso di confessioni).

Tutti i magistrati intervistati hanno riferito che, nel riascoltare le registrazioni, fanno attenzione al tono con cui le frasi sono pronunciate e alle pause all'interno del discorso del dichiarante, per meglio valutarne l'attendibilità.

#### **4.6. Caso di studio**

Quanto segue è quello che si potrebbe definire un caso tipico che mostra come la registrazione fonografica o audiovisiva andrebbe a vantaggio di chi non parla italiano per contestare la qualità dell'interpretazione dell'udienza di convalida.

Il signor J.A. è stato arrestato a Roma la mattina del 23 maggio 2018 con l'accusa di aver venduto merci contraffatte per strada senza licenza. In particolare, è stato visto da una pattuglia di polizia nell'atto di vendita di merce, che è stata sequestrata dalla polizia. È stato arrestato in flagrante delicto ed è stato portato alla stazione di polizia, dove è stato identificato come cittadino nigeriano con un permesso di soggiorno temporaneo. Parlava un cattivo italiano, essendo la sua prima lingua un dialetto nigeriano. Gli è stata consegnata la Lettera dei diritti in inglese, che poteva capire solo oralmente e che non gli è stata tradotta né spiegata in una lingua a lui comprensibile. Non aveva un avvocato, per cui è stato nominato un avvocato d'ufficio, ma l'avvocato non si è recato alla stazione di polizia, poiché il suo cliente non è stato interrogato dalla polizia. Poiché l'udienza di convalida avrebbe avuto luogo la mattina del giorno successivo, e dato che le celle della polizia non erano agibili, è stato portato al carcere Regina Coeli nel centro di Roma, dove ha trascorso il giorno e la notte. Il mattino dopo, il signor J.A. è stato portato al Tribunale di Roma dove ha incontrato il suo avvocato. La prima consultazione con il suo avvocato è stata tradotta da un interprete del Tribunale, che conosceva il dialetto nigeriano parlato dal signor J.A., ma che non era né madrelingua di quel dialetto né italiano. È stato durante questa prima consultazione che il signor J.A. è venuto a conoscenza del motivo del suo arresto e delle accuse mosse contro di lui; in un primo momento aveva infatti pensato di essere stato arrestato a causa di alcuni problemi con il suo permesso di soggiorno. Dopo meno di 10 minuti di consultazione in cui l'avvocato ha istruito il suo cliente sulle risposte alle domande del giudice, è iniziata l'udienza di convalida. E' evidente che quanto detto dal signor J.A. durante l'udienza non è stato tradotto completamente, poiché le lunghe spiegazioni del signor J.A. sono state ridotte a frasi molto brevi dall'interprete. C'era un altro interprete in sala, che diceva che l'interpretazione era molto povera e a volte addirittura sbagliata. L'udienza di convalida è stata registrata; tuttavia, è stata registrata solo la voce dell'interprete, quindi non c'è traccia di ciò che è stato effettivamente detto dal signor J.A. A causa dell'errata interpretazione di diverse frasi, il giudice ha capito che l'imputato non aveva una fissa dimora, mentre in realtà ne aveva una, e ha deciso per una misura di custodia cautelare in carcere invece di un arresto domiciliare. Solo più tardi, l'avvocato ha potuto richiedere la revisione del provvedimento e al suo cliente sono stati effettivamente dati gli arresti domiciliari in attesa del processo.

Attualmente nel sistema italiano non ci sono strumenti per contestare la qualità dell'interpretazione; tuttavia, se le dichiarazioni di una persona che non parla italiano fossero registrate, sarebbe possibile mostrare, se dovessero sorgere dubbi in una fase successiva del procedimento, il reale contenuto delle sue dichiarazioni.

## **5. Opinioni dei soggetti coinvolti nel sistema penale**

### **5.1. Utilità della registrazione**

Le opinioni raccolte con riferimento all'utilità di documentare, mediante fono o video registrazione, le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nel procedimento penale sono estremamente discordanti.

Sul punto, gli **avvocati** intervistati hanno espresso due giudizi diametralmente opposti.

Secondo una prima opinione, il solo verbale riassuntivo non è idoneo a documentare adeguatamente e fedelmente gli atti dichiarativi, sicché risulta sempre utile ai fini della difesa la realizzazione di una qualsiasi forma di registrazione delle dichiarazioni assunte nel corso del procedimento. Altri ritengono, invece, che non sempre la registrazione può considerarsi utile ai fini della difesa, potendo, per contro, rivelarsi dannosa.

In particolare, è stato evidenziato come in tutti i casi in cui la legge attribuisce al dichiarante la garanzia dell'assistenza di un difensore, il controllo svolto da quest'ultimo sulla corrispondenza tra le dichiarazioni rese e quelle verbalizzate è sufficiente a tutelare i diritti della persona accusata.

La fono/video registrazione degli atti (soprattutto di quelli che si svolgono di fronte alla polizia giudiziaria) potrebbe, al contrario, nuocere alle posizioni dell'accusato. Il sistema italiano utilizza infatti un sistema detto *del doppio fascicolo*, il che significa che il pubblico ministero interroga l'indagato al fine di trovare elementi che dimostrino se l'indagine debba essere proseguita. Tuttavia, una volta

dinanzi al giudice, la questione viene interamente riesaminata e i verbali delle dichiarazioni rese dall'indagato o imputato durante il procedimento istruttorio non entrano nel fascicolo del giudice. La ratio del sistema è quella di evitare che il giudice possa già formarsi una sua idea sull'indagato prima del processo. Inoltre, di solito durante il processo vengono trascritti tutti gli atti registrati, pertanto, al fine di evitare che la registrazione delle dichiarazioni rese durante le indagini siano inserite nel fascicolo di prova, sarebbe necessario prevedere un divieto di trascrizione. In questo modo, le registrazioni avrebbero l'unico scopo di fornire la prova di una possibile violazione dei diritti dell'indagato.

Nell'ambito di questa opinione, poi, un giudizio estremamente negativo è stato espresso con riferimento alla videoregistrazione. Questa modalità di documentazione degli atti è, infatti, ritenuta eccessivamente invasiva per il dichiarante.

Il **pubblico ministero**, ha osservato che in dibattimento non si pone un reale problema di documentazione degli atti dichiarativi dell'accusato e dei testimoni perché il contraddittorio garantisce sufficientemente la genuinità delle dichiarazioni e le esigenze di difesa dell'imputato.

Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che: la registrazione delle dichiarazioni dell'indagato non è determinante per l'effettiva tutela dei suoi diritti perché è assistito dal difensore e raramente decide di rendere dichiarazioni, potendo esercitare il proprio diritto al silenzio; la registrazione è, invece, molto utile per tutte le dichiarazioni rese da testimoni o, più in generale, da persone informate sui fatti perché consente al giudice ed al pubblico ministero di avere a disposizione uno strumento importante per poter valutare, anche successivamente, l'attendibilità delle dichiarazioni e la credibilità del dichiarante. La stessa opinione è stata espressa dal giudice del dibattimento.

Di diverso avviso è il **giudice per le indagini preliminari**, il quale pensa che la fono/video registrazione sia sempre utile come strumento di tutela del dichiarante (accusato o testimone) da possibili pressioni esercitate dall'interrogante e, soprattutto, come ausilio per il giudice che, attraverso la registrazione, può valutare più adeguatamente l'attendibilità delle dichiarazioni e la credibilità del dichiarante. Nella sua esperienza, la possibilità di rivedere la videoregistrazione delle dichiarazioni di un indagato è stata di fondamentale importanza per la revoca di una misura restrittiva della libertà personale inizialmente disposta sulla base di una confessione poi rivelatasi del tutto inattendibile.

I soggetti, di cui fin qui sono state riportate le opinioni raccolte, sono, infine, tutti concordi nel ritenere utile l'impiego della fonoregistrazione per la documentazione delle denunce e delle informazioni rese, nel corso della fase preliminare d'indagine, dalle persone offese in procedimenti relativi a reati sessuali o commessi nel contesto familiare. Ciò per garantire più adeguatamente la genuinità della prova. Da un lato, infatti, a distanza di tempo la persona offesa tende ad arricchire o ad impoverire la versione resa nell'immediatezza del fatto e a non ricordare; dall'altro, nei procedimenti relativi a reati sessuali o commessi nel contesto familiare, le dichiarazioni della vittima rappresentano la prova più importante o l'unica prova su cui fondare il giudizio di colpevolezza o di innocenza dell'imputato. Alcuni (due avvocati e il giudice per le indagini preliminari) ritengono, inoltre, che in tali casi sarebbe utile la videoregistrazione.

Convergenza di opinioni vi è, inoltre, in merito all'utilità delle fonoregistrazioni delle dichiarazioni rese, in tutte le fasi del procedimento, dagli stranieri perché queste consentirebbero una maggiore garanzia del diritto all'interprete. Oggi, infatti, la prassi, che è quella di registrare la sola voce dell'interprete, non consente una successiva verifica (possibile attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica) della corrispondenza tra le dichiarazioni rese nel procedimento e l'interpretazione effettuata. Verifica che, invece, sarebbe resa possibile da una registrazione "diretta" delle parole pronunciate dal dichiarante.

Delle tre **persone intervistate cui è capitato di essere imputate in** diversi procedimenti penali, due ritengono che la fono/video registrazione delle dichiarazioni sia utile perché può rappresentare una valida tutela in più per la persona sospettata, indagata o imputata. Il terzo pensa, per contro, che la fonoregistrazione delle proprie dichiarazioni non abbia comportato alcuna tutela aggiuntiva e che se fosse stato videoregistrato si sarebbe sentito meno tutelato.

Sempre sotto il profilo delle opinioni espresse in ordine all'utilità dell'impiego di strumenti di registrazione delle dichiarazioni, occorre riportare le esperienze raccontate dagli intervistati con riferimento all'utilizzazione successiva dei file contenenti le registrazioni effettuate.

Dalle interviste è emerso come, una volta eseguita la trascrizione della registrazione, nessuno abbia sentito l'esigenza di riascoltare il file audio o riguardare il video, salvo casi eccezionali. Nello specifico, solo il giudice per le indagini preliminari ed il pubblico ministero hanno affermato di aver, almeno una volta, usato il file audio o il video, in procedimenti particolarmente complessi o per risolvere un dubbio sull'attendibilità delle dichiarazioni trascritte.

Quanto, infine, all'opinione che i soggetti intervistati hanno rispetto al modo in cui gli altri "operatori della giustizia" percepiscono le pratiche attuali e, più in generale, si avvicinano alle registrazioni, l'idea generale è che per gli avvocati il giudizio sia positivo, mentre per i giudici e gli imputati sia indifferente. Per quanto riguarda la polizia giudiziaria si ritiene che l'onere di registrare le dichiarazioni possa essere percepito come un inutile aggravio del proprio lavoro.

## **5.2. Opportunità dell'introduzione di un obbligo**

Anche sull'opportunità dell'introduzione di un obbligo generalizzato di documentare con fono/videoregistrazione le dichiarazioni assunte nel corso di tutte le fasi dei procedimenti penali, le opinioni raccolte sono molto variegata.

Gli ex imputati intervistati non hanno saputo esprimere alcuna valutazione in merito.

Avvocati, giudici e pubblico ministero hanno evidenziato come il momento in cui la mancata registrazione delle dichiarazioni potrebbe comportare un *vulnus* per i diritti di difesa dell'imputato sia quello degli atti che si svolgono di fronte alla polizia giudiziaria. In particolare, il riferimento è al momento di raccolta delle denunce da parte delle persone offese (soprattutto se provenienti da soggetti definiti vulnerabili a norma di legge). Per tali atti, alcuni (due avvocati ed il giudice per le indagini preliminari) ritengono necessario prevedere un obbligo di videoregistrazione.

Più in generale, gli intervistati accoglierebbero con favore l'introduzione di un obbligo di documentazione mediante fonoregistrazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persone informate sui fatti/testimoni perché per essi non è previsto il diritto all'assistenza del difensore.

Il pubblico ministero sottolinea, però, come le risorse non siano sufficienti per introdurre un obbligo siffatto e come la registrazione sia realmente necessaria solo in determinati casi in cui la testimonianza ha rilievo determinante per la ricostruzione del fatto o il testimone è particolarmente vulnerabile (e tende perciò a cambiare la versione dei fatti).

Quanto, invece, alle dichiarazioni delle persone indagate/imputate, una prima opinione, sostenuta da due degli avvocati intervistati, vede positivamente l'introduzione dell'obbligo di registrare tutte le dichiarazioni rese nel corso del procedimento.

Gli altri avvocati intervistati hanno espresso, invece, un'opinione nettamente contraria all'introduzione di un obbligo generalizzato di registrazione audio o video di tutte le dichiarazioni rese dall'indagato/imputato. Ritengono, però, che sarebbe necessario prevedere un obbligo della polizia giudiziaria o, comunque, del soggetto che procede all'interrogatorio di attuare la registrazione su richiesta del difensore. Ciò consentirebbe, infatti, al difensore di ovviare a situazioni "delicate", come ad esempio in casi di particolare tensione nella conduzione dell'interrogatorio, in cui il difensore ha più difficoltà a tutelare l'assistito (es. interroganti particolarmente insistenti, casi esposti mediaticamente intorno ai quali vi sia una pressione dell'opinione pubblica).

Il pubblico ministero ritiene che la registrazione delle dichiarazioni dell'indagato non sia determinante per l'effettiva tutela dei suoi diritti, che è garantita dalla presenza del difensore e dalla possibilità di esercitare il diritto al silenzio.

Il giudice per le indagini preliminari è favorevole all'integrale videoregistrazione di tutte le dichiarazioni rese nel corso del procedimento (sia da parte dell'indagato/imputato, sia da parte delle persone informate sui fatti ecc.) perché questa modalità di documentazione potrebbe contribuire a

ridurre gli errori giudiziari, consentendo una più approfondita valutazione degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso del procedimento.

È, inoltre, favorevole all'estensione dell'incidente probatorio a tutti i casi in cui sia probabile che, giunti a dibattimento, l'acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni non sia più possibile per la loro sopravvenuta irreperibilità. Propone al riguardo l'istituzione di un "turno incidenti probatori" all'interno degli uffici GIP per garantire la possibilità di acquisire immediatamente le dichiarazioni della persona informata sui fatti. Infine, ritiene necessaria l'installazione di telecamere fisse in tutti i locali delle stazioni di P.G., al fine di documentare le attività svolte al loro interno, per una maggiore tutela della persona arrestata, fermata o altrimenti sentita.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di documentazione delle udienze tutti i soggetti richiamati ritengono che la prassi seguita attualmente sia adeguata a garantire i diritti di difesa della persona accusata, salvo il caso dello straniero. La prassi di registrare la sola voce dell'interprete non è, infatti, valutata idonea a garantire il diritto di difesa degli stessi.

L'esigenza di modificare le modalità di documentazione delle dichiarazioni rese da persone straniere è stata evidenziata anche dalla rappresentante dell'Associazione Difensori d'Ufficio.

### 5.3. Iniziative

L'Associazione Difensori d'Ufficio non si è mai occupata del tema delle fono/videoregistrazioni e, dunque, non ha mai svolto ricerche in proposito né ha elaborato proposte o progetti pilota. Tuttavia, la rappresentante dell'Associazione intervistata ritiene che sia necessario approfondire la tematica con riferimento agli stranieri.

## 6. Possibilità di un incremento dell'uso delle videoregistrazioni degli interrogatori e l'analisi dei fattori incentivanti e disincentivanti

Per valutare la possibilità di un incremento dell'uso delle videoregistrazioni nel procedimento penale, occorre considerare una serie di fattori emersi dalle nostre ricerche.

L'esigenza di un più ampio ricorso alle videoregistrazioni non risulta particolarmente urgente alla tutela dei diritti dell'imputato in **dibattimento**, dal momento che quest'ultimo è pubblico, si svolge nel contraddittorio tra le parti e nella prassi è largamente diffusa la fonoregistrazione delle udienze, la quale appare tendenzialmente idonea ad assicurare un'adeguata garanzia dell'imputato.

La fonoregistrazione presenta, tuttavia, un'importante criticità nelle udienze che riguardano **imputati stranieri**, con riferimento al diritto all'interprete. Infatti, la prassi di registrare la sola voce dell'interprete impedisce il controllo sulla corrispondenza tra le dichiarazioni dell'imputato e quanto riferito al microfono dall'interprete.

Merita poi una riflessione più attenta l'udienza in camera di consiglio, in cui, sebbene sia quasi sempre prevista la presenza necessaria del difensore, manca l'elemento della pubblicità.

La fase in cui risulta assolutamente necessario un incremento delle videoregistrazioni è quella delle **indagini**, nella quale è meno diffuso il ricorso a forme di registrazione ed è più elevato il rischio di violazione dei diritti dell'**indagato/sospettato**.

In questa fase, la videoregistrazione delle attività della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero potrebbe certamente costituire un fondamentale deterrente rispetto a lesioni del diritto all'incolumità fisica e alla libertà morale dell'indagato. Per altro verso, è proprio in questa fase che una più accurata documentazione delle dichiarazioni rese presenta maggiori rischi per la difesa dell'indagato. Infatti, il processo penale italiano è caratterizzato dal sistema del "doppio fascicolo", che impedisce, di regola, l'utilizzo degli elementi raccolti in fase di indagini per la decisione. Il rischio, spesso evidenziato anche dalle persone intervistate nel corso della ricerca, è dunque quello che una maggiore documentazione possa facilitare l'ingresso nel fascicolo del dibattimento di dichiarazioni rese durante le indagini, altrimenti escluse dal materiale a disposizione del Giudice. Lo stesso ordinamento, in alcuni casi, prescrive a tutela dell'indagato il divieto di documentazione degli atti, in qualsiasi forma (cfr. art. 350, co. 5 c.p.p.).

Anche la videoregistrazione delle dichiarazioni della **persona offesa** e delle **altre persone informate sui fatti** può risultare utile sotto due profili: da un lato, potrebbe consentire una più

accurata valutazione della credibilità del dichiarante e, dall'altro, costituirebbe una maggiore garanzia della libertà morale e quindi della genuinità delle dichiarazioni. Tuttavia, va sempre considerato anche il rischio che la videoregistrazione si riveli eccessivamente invasiva, tanto da inibire o influenzare il dichiarante. L'incremento dell'uso della videoregistrazione renderebbe necessario, comunque, un consistente investimento, considerati i mezzi attualmente a disposizione degli uffici, che non risulterebbero sufficienti.

## **7. Proposte**

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si possono formulare le seguenti proposte:

### **1) Telecamere fisse in tutti i luoghi di privazione della libertà**

L'installazione di telecamere fisse nelle stazioni di polizia e dei Carabinieri e nelle camere di detenzione dei tribunali costituirebbe una sicura garanzia da eventuali abusi e quindi una effettiva tutela dell'incolumità fisica e della libertà morale dell'indagato. Consentirebbe infatti di monitorare tutto ciò che avviene all'interno delle stazioni di polizia, che non sarebbe altrimenti documentato, escludendo, al contempo, qualsiasi margine di discrezionalità nella scelta della modalità di documentazione degli atti di indagine.

### **2) Videoregistrazione obbligatoria degli interrogatori delle persone private della libertà personale**

Attualmente, per gli interrogatori delle persone private della libertà personale è previsto l'obbligo di registrazione «con mezzi fonografici o audiovisivi». Data la natura alternativa dell'obbligo, questo risulta pienamente rispettato già con la fonoregistrazione. Infatti, nella pratica, questa modalità di documentazione risulta senza dubbio la più diffusa.

Sarebbe invece opportuno, tenuto conto della particolare vulnerabilità delle persone private della libertà personale, stabilire un obbligo inderogabile di videoregistrazione, perché garantirebbe maggiormente l'interrogato.

#### **3.A) Fonoregistrazione degli interrogatori e delle informazioni rese al PM e alla polizia giudiziaria**

Sarebbe opportuno un obbligo di fonoregistrazione di quegli atti che, ad oggi, vengono solitamente documentati mediante il solo verbale riassuntivo, ovvero tutte le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e alla polizia giudiziaria. La fonoregistrazione, in questi casi, avrebbe una funzione di deterrenza rispetto a possibili violazioni della libertà morale della persona interrogata.

Per evitare, tuttavia, che la registrazione delle dichiarazioni possa facilitare l'ingresso nel fascicolo del dibattimento di dichiarazioni rese durante le indagini, sarebbe necessario prevedere un divieto di trascrizione. In questo modo, le registrazioni avrebbero l'unica funzione di fornire alla difesa la prova di eventuali coartazioni della volontà dell'interrogato.

#### **3.B) Obbligo di disporre su richiesta del difensore la fonoregistrazione degli interrogatori e delle informazioni rese al PM e alla polizia giudiziaria**

Una valida alternativa all'introduzione di un obbligo generalizzato di fonoregistrazione sarebbe quella di prevedere un obbligo del soggetto che procede all'interrogatorio di effettuare la registrazione su richiesta del difensore. Ciò consentirebbe, infatti, al difensore di ovviare a situazioni "delicate", come ad esempio in casi di particolare tensione nella conduzione dell'interrogatorio, in cui il difensore ha più difficoltà a tutelare l'assistito (es. interroganti particolarmente insistenti, casi esposti mediaticamente intorno ai quali vi sia una pressione dell'opinione pubblica). Al contempo, questa soluzione supererebbe i rischi connessi alla proposta 3.A.

### **4) Obbligo inderogabile di fonoregistrazione delle udienze**

La disciplina attualmente vigente prevede una serie di deroghe all'obbligo di accompagnare il verbale riassuntivo dell'udienza con una fonoregistrazione. Tali deroghe sono talmente ampie da poter svuotare di fatto la portata dell'obbligo.

Data la grande diffusione nella prassi della fonoregistrazione delle udienze, sarebbe opportuna ed ampiamente realizzabile l'introduzione di un obbligo inderogabile.

**5) Previsione espressa di un obbligo di registrare sia le dichiarazioni dello straniero in lingua, sia la traduzione dell'interprete**

Affinché la fonoregistrazione costituisca un'effettiva garanzia dei diritti dell'imputato straniero, primo fra tutti il diritto all'interprete, è necessario prevedere espressamente un obbligo di registrare sia le dichiarazioni dello straniero in lingua, sia la traduzione dell'interprete. Solo in questo modo, infatti, sarebbe possibile un controllo successivo sulla corrispondenza tra le dichiarazioni dell'imputato e quanto riferito al microfono dall'interprete.